SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1954

(18ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegno di legge:

« Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro familiari assistiti in regime assicurativo e disciplina della indennità post-sanatoriale in favore dei coloni e mezzadri » **(671)** (*Di iniziativa dei deputati Berlinguer ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 179, 180, 181, 182
DE BOSIO 181
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 181
SPALLICCI 180
VARALDO, *relatore* 179, 180, 182

La seduta è aperta alle ore 16,20.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Marina, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini, Sagvio, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zane e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Berlinguer ed altri: « Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro familiari assistiti in regime assicurativo e disciplina della indennità post-sanatoriale in favore dei coloni e mezzadri » (671) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Berlinguer ed altri: « Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro familiari assistiti in regime assicurativo e disciplina della indennità post-sanatoriale in favore dei coloni e mezzadri ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

VARALDO, *relatore*. Questo disegno di legge è nato da due precedenti proposte di legge, una del deputato Repossi ed altri, relativa agli assistiti in regime assicurativo, e l'altra del deputato Berlinguer ed altri, che disciplinava l'indennità post-sanatoriale a favore dei coloni e mezzadri.

Questo disegno di legge modifica alcune leggi che riguardano il trattamento dei lavoratori tubercolotici e dei loro familiari e, particolarmente, modifica il decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, successivamente modificato con la legge 28 dicembre 1950, n. 1116. Modifica, inoltre, il decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, successivamente modificato dalla legge 30 giugno 1951, n. 606; modifica, ancora, la legge 26 febbraio 1953, n. 86, introducendo

rispetto a queste leggi, alcune importanti innovazioni.

Innova innanzi tutto il disposto relativo ai familiari che, mentre secondo la legislazione vigente debbono essere conviventi ed a carico, secondo il presente disegno di legge, in analogia a quello che è il trattamento per gli assegni familiari, devono rispondere solo al registro della vivenza a carico.

Poi eleva da 17 a 20 anni per i figli degli operai il limite di età entro cui sono assistibili, mentre ora tale limite è di 17 anni per i figli degli operai e di 20 anni per i figli degli impiegati. Estende poi tali disposizioni anche a quelle categorie di viventi a carico che abbiano superato questa età, ma che siano inabili al lavoro.

Terzo problema che viene affrontato in modo specifico da questo disegno di legge è quello di estendere il diritto alla cura per i viventi a carico, in caso di recidiva di malattia, anche se manca la contribuzione che prima era prescritta.

Il disegno di legge estende infine l'indennità post-sanatoriale ai coloni e mezzadri, anche nel caso che risulti sussistente il rapporto di mezzadria o di colonìa. Quando fu costituita la indennità post-sanatoriale, furono esclusi infatti i mezzadri ed i coloni, qualora non fosse interrotto il contratto di colonìa o di mezzadria. Con questo disegno di legge si permette dunque anche ai mezzadri ed ai coloni di godere della indennità post-sanatoriale, anche se essi rientrino nel fondo o podere, purchè non riprendano la loro normale e continuativa attività di lavoro.

Queste le modifiche principali apportate da questo disegno di legge.

Quale relatore, avrei qualche riserva da fare su alcuni punti. Ritengo peraltro che, quando questi problemi vengono posti, sia difficile andare contro corrente. Ci troviamo di fronte ad uno stato di fatto, all'approvazione cioè data dalla Camera dei deputati a questo disegno di legge, con l'accordo di tutti i rappresentanti di diversi gruppi politici; ragione per cui credo che anche le mie perplessità e riserve possano essere superate. Esse riguardano, ad esempio, gli assegni post-sanatoriali; come pure il problema di questi mezzadri e coloni che rientrano nel fondo e che debbono essere assistiti solo ove non riprendano la loro normale attività di lavoro.

PRESIDENTE. Le sue perplessità, senatore Varaldo, non riguardano certamente questo disegno di legge, ma piuttosto le leggi istitutive della indennità post-sanatoriale.

VARALDO, *relatore*. Ad ogni modo, ripeto, malgrado queste perplessità, ritengo che il disegno di legge sia meritevole di ricevere la nostra approvazione.

SPALLICCI. Io mi ricordo, a proposito delle perplessità cui ha fatto cenno l'onorevole relatore, che nella passata legislatura, in sede di 10ª Commissione, furono sollevate le stesse obiezioni. Si disse, allora, per bocca del senatore Monaldi, ed io ero presente come rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che era giusto che noi fossimo molto sensibili a questa situazione dei tubercolotici che escono dai sanatori, ma che era altrettanto giusto ricordarsi anche di altri malati, per esempio dei malati di cuore, che sono spesso in condizioni di non poter accudire alle loro faccende domestiche ed al loro lavoro usuale. E, subito dopo questi malati, sarebbe stato giusto ricordarsi dei malati delle più svariate forme di reumatismo articolare, che spesso sono in condizioni di non poter esercitare alcun lavoro proficuo. E nessuna legge è ancora venuta in soccorso di questi lavoratori.

Inoltre erano state fatte anche altre osservazioni. Specialmente in certe regioni, in certe latitudini, i coloni della pianura non sono equiparabili ai coloni della montagna. E si era detto: le condizioni economiche dei coloni potrebbero essere considerate tali da doverli escludere da questi benefici.

D'altra parte, quando io considero l'articolo 4 di questo disegno di legge, in cui si dice che rientrando nel fondo e non riprendendo la loro usuale attività, i coloni non vengono esclusi dal beneficio dell'indennità post-sanatoriale, io mi domando: chi andrà a guardare se essi riprendono o meno il lavoro?

Se fosse un'officina, lo comprenderei bene, ma in un podere come sarà possibile un reale controllo?

Perchè non si pensa poi ad una distinzione dei coloni: quelli della montagna e quelli della pianura? Io abito in una regione in cui i coloni, quando facevo il medico, erano i miei migliori clienti perchè erano i più abbienti

e lo sono tuttora e sono in condizioni di poter acquistare il podere che coltivano e di poter prestare denaro ai proprietari. Non sarebbe più equo che noi andassimo incontro a tanti altri malati di altre malattie, che si trovano in condizioni di non poter riprendere il loro lavoro, invece di aumentare i privilegi di queste categorie, che possono per le loro condizioni economiche fare a meno di quella indennità che viene pagata dallo Stato?

Ragione per cui le perplessità cui ha accennato il senatore Varaldo sono anche le mie. Comprendo che, data la situazione cui siamo giunti, sarà difficile tornare indietro, però ho ritenuto doveroso, da parte mia, esporre queste perplessità.

DE BOSIO. Mi sembra che anche dalla relazione del senatore Varaldo, risulti chiaro come le modifiche proposte siano opportune.

Queste leggi sono state modificate con molte disposizioni e finalmente speriamo di essere giunti al termine.

Effettivamente la modifica del termine « convivenza a carico », in « vivenza a carico », è cosa giusta, perchè il fatto di convivere non è elemento sostanziale ai fini dell'assistenza.

Quanto al rapporto di colonìa e di mezzadria, è più che esatta la modifica che viene proposta, perchè il rapporto di mezzadria e quello di colonìa non si possono qualificare come rapporti di lavoro giornaliero.

Noi sappiamo che, se non vi è disdetta, questo rapporto si rinnova per anni ed anni tacitamente ed è assurdo pensare che un colono che si è ammalato non possa tornare sul fondo.

Per cui è giusto quanto stabilito da questa disposizione di legge di mantenere ininterrotto il diritto a questo sussidio post-sanatoriale, quando l'interessato torna sul fondo.

Per questi motivi, darò voto favorevole al disegno di legge.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo dichiarare soltanto che il Governo, nell'altro ramo del Parlamento, aveva espresso parere sfavorevole a questo disegno di legge. Però i deputati hanno ritenuto di doverlo approvare, ed il Governo, quindi, in questo ramo del Parlamento, si rimette al giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. In sostanza, le modifiche introdotte sono l'estensione ai figli adottivi ed affiliati, ed ai figli naturali del coniuge, dell'indennità prevista; e l'elevazione del limite massimo di età da 17 a 20 anni per i figli dei lavoratori.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 69 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, successivamente modificato con la legge 28 dicembre 1950, n. 1116, è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.

Quali componenti la famiglia si intendono:

a) la moglie dell'assicurato;

b) il marito invalido di donna assicurata;

c) i figli legittimi o naturali, i figli adottivi e gli affiliati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, i figli naturali del coniuge, i fratelli e le sorelle viventi a carico.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

Il limite massimo di età per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi è fissato per tutte le persone di cui alla lettera *c*) fino al compimento degli anni 20.

Per le persone di cui alla lettera *c*), che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e comunque non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico del lavoratore assicurato.

Le persone di cui ai commi precedenti, che risultino inabili permanentemente al lavoro, usufruiscono delle prestazioni sanitarie indipendentemente dai limiti di età ».

(*È approvato*)

Art. 2.

Il 3° comma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è sostituito dal seguente:

« l'indennità, di cui al primo comma, spetta anche per i seguenti familiari risultanti viventi a carico dell'assicurato al momento del ricovero: i fratelli e le sorelle di età non superiore agli anni 18 o a qualsiasi età se inabili al lavoro; gli adottanti, gli affilianti, i genitori, il patrigno e la matrigna, di età superiore a 55 anni se si tratta della madre o della matrigna e a 60 anni se si tratta del padre o del patrigno, ovvero a qualunque età se invalidi al lavoro, nonchè le persone viventi a carico alle quali l'assicurato fu affidato come esposto ».

VARALDO, *relatore*. Su questo articolo 2 vorrei fare un'osservazione. Là dove si parla dell'età di 55 anni e dell'età di 60 anni, rispettivamente se si tratta della madre e della matrigna, o se si tratta del padre e del patrigno, mi sembra che la stessa distinzione debba valere anche per gli affilianti.

Ciò non risulta espresso molto chiaramente.

PRESIDENTE. Mi pare esatto il rilievo fatto dal senatore Varaldo. È evidente però che, se introduciamo delle modificazioni, questo disegno di legge dovrà tornare alla Camera dei deputati.

VARALDO, *relatore*. Mi sembra intuitivo, dicevo, che tali limiti di età valgano per tutti; però credo che sia bene sottolinearlo.

PRESIDENTE. Rimane agli atti questa dichiarazione del relatore.

Metto pertanto ai voti l'articolo 2, del quale ho dato prima lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, successivamente modificato con l'articolo 1 della legge 30 giugno 1951, n. 606, è sostituito dal seguente:

« L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se venga a mancare il requisito di contribuzione previsto dall'articolo 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. Tale diritto – per le sole prestazioni sanitarie – sussiste pure per le persone di famiglia dell'assicurato di cui all'articolo 1 della presente legge, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero precedente ».

(*È approvato*).

Art. 4.

Il diritto all'indennità post-sanatoriale, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 86, è riconosciuto ai coloni, mezzadri e loro familiari anche nel caso che essi rientrino nel fondo o nel podere, purchè non riprendano la loro normale e continuativa attività di lavoro.

È abrogato il 2° comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 16,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.